

Collana
Le guide della Rete italiana dei CDE
n. 2

Ue-diritti e cittadinanza

l'e-book ad accesso aperto dei CDE italiani

a cura della Rete dei CDE italiani
con il contributo della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea





Collana
Le guide della Rete italiana dei CDE
n. 2

Ue-diritti e cittadinanza: **l'e-book ad accesso aperto** **dei CDE italiani**

a cura della Rete dei CDE italiani
con il contributo della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea

Rete italiana dei CDE

Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

© Unione europea, 2014

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014

ISBN 978-92-79-33095-7 (EPUB)

ISSN 2239-5733 (EPUB)

doi:10.2775/3665

Il caso del «Poligono di Quirra» alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sulla tutela della salute e dell'ambiente

di Mario Odoni⁽⁴¹⁶⁾

Fin dalla metà degli anni '50, nell'area della Sardegna sudorientale denominata «Salto di Quirra», è operativo un «Poligono Sperimentale di Addestramento Interforze» (PISQ). Dalla sua istituzione a oggi, nel Poligono sono stati sperimentati e collaudati armamenti di vario tipo, che avrebbero diffuso nell'ambiente sostanze (anche radioattive, come il torio) sospettate di aver favorito l'insorgere di patologie tumorali letali in numerose persone che vivevano nelle zone limitrofe. Al riguardo, i mezzi di informazione hanno parlato di una vera e propria «Sindrome di Quirra». I sospetti e i timori per la salute delle persone operanti nell'area militare, o nelle sue vicinanze, si sono di recente rafforzati in seguito alle indagini condotte dalla Procura di Lanusei, che nel 2012 si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio per venti indagati, tra i quali sei ex comandanti del Poligono. Nel quadro delle indagini si è, fra l'altro, scoperta l'esistenza di una vera e propria discarica di rifiuti pericolosi all'interno dell'area coinvolta. Ciò evidenzia ulteriormente il collegamento fra i fatti relativi al PISQ e la materia della tutela della salute e dell'ambiente.

A ben vedere, il «caso Quirra» è emblematico di un settore nel quale l'azione dell'Unione europea stenta ancora a inserirsi. Tra le tante aree nelle quali il diritto dell'Unione europea è riuscito a imporsi e a sottolineare la primaria esigenza di tutelare la salute e l'ambiente, sono tuttavia rimaste alcune «zone d'ombra», per lo più connesse con interessi tradizionalmente «sensibili» degli Stati Membri, come quelli che riguardano la difesa nazionale. Ciò sembra sostanzialmente emergere anche dalle risposte fornite dalla Commissione europea a due interrogazioni parlamentari relative allo specifico caso in oggetto. In particolare, la Commissione ha dichiarato che essa «non ha il potere di chiedere all'Italia di effettuare uno studio epidemiologico sulla comparsa di effetti nocivi sulla salute nelle vicinanze di un sito sperimentale militare nazionale» (3 marzo 2011) e che «la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (fondata sul principio «chi inquina paga») [...] non è applicabile all'inquinamento causato dalle attività militari che si svolgono nelle aree limitrofe al poligono di Quirra», in quanto «le attività militari non rientrano nelle attività professionali pericolose per l'ambiente, di cui all'allegato III della direttiva [...], che riguardano la responsabilità oggettiva. Inoltre la direttiva esclude espressamente le attività «il cui scopo principale è la difesa nazionale o la sicurezza internazionale» [...]» (19 luglio 2012).

La stessa osservazione che il «caso Quirra» sembra implicare la violazione di diritti fondamentali dell'individuo giustifica la scelta di valutare i fatti anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Del resto, viste le circostanze del caso in questione, non si può escludere che esso venga sottoposto proprio all'esame della Corte, magari per iniziativa di un gruppo di abitanti nelle zone limitrofe al Poligono, secondo il modello di diversi ricorsi già presentati in passato, definiti in dottrina come esempi di «azione collettiva per violazioni plurioffensive della CEDU», alcuni dei quali sono appunto in materia di inquinamento ambientale. Basti ricordare, per esempio, il caso *Guerra e altri c. Italia* (sentenza del 19.2.1998), proposto da 40 abitanti di Manfredonia, che in particolare lamentavano di non esser stati adeguatamente informati dalle autorità nazionali, né sui rischi che essi correvano per il fatto di vivere in prossimità di uno stabilimento industriale particolarmente pericoloso per l'ambiente, né sulle procedure da seguire in caso di incidenti durante lo svolgimento dell'attività produttiva. La Corte di Strasburgo ha finito per riconoscere che lo Stato convenuto aveva violato l'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) proprio per non aver fornito ai ricorrenti le informazioni essenziali per valutare i rischi ai quali erano esposti.

Com'è noto, nella convenzione europea dei diritti dell'uomo non esiste una norma che tuteli specificamente in via generale l'ambiente in quanto tale. La Corte di Strasburgo ha nondimeno cercato di assicurare un certo grado di protezione ambientale in via interpretativa, in particolare facendo leva sul già citato articolo 8 e in altri casi, relativamente più recenti, anche sull'art. 2 CEDU, che tutela il diritto alla vita. Certamente, il «caso Quirra» ruota attorno all'accusa di un grave e, in certi casi, forse irreparabile inquinamento ambientale, nonché sul fondato sospetto che tale inquinamento sia all'origine di seri danni alla salute degli individui, addirittura letali per diverse persone. Tanto nella prospettiva di una violazione dell'art. 8, quanto in quella di una possibile violazione dell'art. 2 della CEDU la giurisprudenza di Strasburgo non manca di

⁽⁴¹⁶⁾ Ricercatore dell'Università degli Studi di Sassari

offrire esempi utili per una valutazione. Soprattutto nell'ottica degli obblighi di informazione al pubblico circa situazioni potenzialmente nocive per la salute, già menzionati a proposito del caso *Guerra*, si può citare anche il caso *L.C.B. c. Regno Unito* (sentenza del 9.6.1998), che pare particolarmente pertinente per la vicenda di Quirra. Si trattava della figlia di un militare che alla fine degli anni '50 aveva prestato servizio in un'isola in cui il governo britannico aveva effettuato alcuni test nucleari. La ricorrente lamentava di essersi ammalata di leucemia a causa dell'esposizione del padre alla radioattività. Alla luce dell'art. 2 CEDU, la Corte ha riconosciuto che il governo avrebbe dovuto adempiere obblighi di informazione nei confronti della ricorrente, se soltanto le conoscenze scientifiche disponibili all'epoca avessero consentito di ipotizzare possibili rischi per la sua salute, conseguenti all'irradiazione del genitore.

In definitiva, nella vicenda del Poligono di Quirra è proprio il punto degli obblighi di informazione a sembrare cruciale. Soltanto un'indagine di tipo epidemiologico e sistematico sull'intera area coinvolta, con caratteristiche di ampiezza e terzietà idonee ad accertare l'eventuale nesso di causalità tra i vari fattori di inquinamento e l'insorgenza di certe patologie nella popolazione, potrebbe soddisfare quegli obblighi di informazione al pubblico circa i rischi potenziali connessi a situazioni di degrado ambientale, che la Corte europea dei diritti dell'uomo tende a far discendere in capo agli Stati dall'art. 8 o dall'art. 2 della CEDU.

Il regime europeo di gestione dei rifiuti radioattivi alla luce dell'obbligo internazionale di 'due care'

di Erik Koppe⁽⁴¹⁷⁾

L'obbligo di adeguata protezione dell'ambiente, sancito dall'Articolo 55 del I Protocollo del 1977, addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e riconosciuto come norma di diritto internazionale consuetudinario, trova applicazione non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace.

Si possono osservare, infatti, obblighi analoghi, specialmente di natura precauzionale, in molti ordinamenti giuridici nazionali. Di solito, simili obblighi richiedono una valutazione di impatto ambientale prima che attività potenzialmente dannose, quali il trattamento e il deposito di rifiuti radioattivi, siano intraprese.

Il dovere di adeguata protezione dell'ambiente può essere anche definito come un principio generale di 'ambiguity' (ambientalità), termine coniato effettuando un parallelismo con la parola 'humanity' (umanità), utilizzata per riferirsi al bene protetto dagli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani. Tale principio è largamente incorporato in numerosi strumenti internazionali concernenti la protezione dell'ambiente e dà origine non solo a obblighi sinallagmatici tra due Stati direttamente coinvolti in una situazione che metta a repentaglio l'ambiente e la salute, ma è fonte di obblighi nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso. Di conseguenza, il carattere *erga omnes* di tale principio consente ad ogni Stato di invocarne il rispetto, sebbene non direttamente leso da potenziali attività dannose.

⁽⁴¹⁷⁾ Docente dell'Università di Leiden